Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 155 dell'8 giugno 1981

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 8 giugno 1981 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 28

Ordinanze del Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata

(*Art.* 3-*bis del decreto-legge* 26 *novembre* 1980, *n.* 776, *aggiunto dalla legge di conversione* 22 *dicembre* 1980, *n.* 874)

SOMMARIO

ORDINANZA 18 aprile 1981, n. **214.**

Accreditamenti di somme per i lavori di somma urgenza di cui al decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010 . Pag. 5

ORDINANZA 22 aprile 1981, n. **215.**

Autorizzazione al presidente della regione Campania a stipulare convenzioni con tecnici liberi professionisti. Pag. 5

ORDINANZA 22 aprile 1981, n. **216.**

Autorizzazione al presidente della giunta regionale della Campania a stipulare convenzioni con liberi professionisti ed altro personale . . . . Pag. 6

ORDINANZA 24 aprile 1981, n. **218.**

Esenzione dall'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente le costruzioni e le riparazioni da realizzarsi nelle zone sismiche Pag. 6

ORDINANZA 29 aprile 1981, n. **221.**

Estensione ai comuni terremotati della provincia di Foggia delle ordinanze commissariali 29 dicembre 1980, n. 69 e 14 aprile 1981, n. 206 . . . . Pag. 6

ORDINANZA 29 aprile 1981, n. **222.**

Proroga al 31 maggio 1981 della delega al presidente della giunta regionale della Campania delle attribuzioni commissariali concernenti gli interventi necessari alla ripresa nei sottori del commercio e dell'artigianato . . . Pag. 7

ORDINANZA 28 aprile 1981, n. **223.**

Proroga al 30 giugno 1981 dell'aspettativa in favore di amministratori comunali dipendenti da enti pubblici o da aziende private . . . . Pag. 7

ORDINANZA 30 aprile 1981, n. **225.**

Riparto delle spese per lavori condominiali per la riattazione di edifici danneggiati dal sisma . . . . Pag. 8

ORDINANZA 30 aprile 1981, n. **227.**

Edilizia scolastica: regolamentazione delle procedure relative al conferimento dei contributi di riattazione e di quelli necessari per l'installazione di prefabbricati. Pag. 8

ORDINANZA 30 aprile 1981, n. **231.**

Riduzione a L. 100.000 mensili del contributo previsto a favore delle persone anziane ultrasessantenni ospitate presso parenti e conoscenti . . . . Pag. 9

ORDINANZA 30 aprile 1981, n. **232.**

Proroga al 31 maggio 1981 della delega al presidente della regione Campania per i provvedimenti urgenti in agricoltura nonchè per gli interventi di cui all'art. 2, lettera e), della legge 22 novembre 1980, n. 874 . . Pag. 9

ORDINANZA 30 aprile 1981, n. **233.**

Proroga al 31 maggio 1981 della delega al presidente della regione Basilicata per i provvedimenti urgenti in agricoltura nonchè per gli interventi di cui alla lettera e) dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 Pag. 10

ORDINANZA 2 maggio 1981, n. **235.**

Esclusione della revisione prezzi per i rapporti relativi alle opere e forniture occorrenti per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate . . . . Pag. 10

ORDINANZA 2 maggio 1981, n. **236.**

Raccomandazione alle amministrazioni interessate alla scelta dei prefabbricati leggeri necessari per il reinsediamento delle popolazioni colpite dal sisma . . . Pag. 10

ORDINANZA 2 maggio 1981, n. **237.**

Assegnazione all'ente provinciale per il turismo di Napoli della somma di L. 827.000.000 per l'attuazione del piano promozionale per il rilancio e la commercializzazione del prodotto turistico della regione Campania . . . Pag. 11

ORDINANZA 2 maggio 1981, n. **238.**

Assegnazione di un miliardo di lire al presidente della giunta regionale Campania per l'attuazione del piano di incentivazione per il rilancio dell'offerta turistica. Pag. 11

ORDINANZA 6 maggio 1981, n. **243.**

Consegna di alloggi dell'istituto autonomo per le case popolari agli aventi diritto nel comune di Piedimonte Matese . . . . Pag. 12

ORDINANZA 8 maggio 1981, n. **245.**

Deroga all'art. 6 del decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni emanato il 19 ottobre 1974. Pag. 12

ORDINANZA 8 maggio 1981, n. **246.**

Corresponsione da parte degli assegnatari degli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari del canone sociale di cui all'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513. Pag. 13

ORDINANZA 14 maggio 1981, n. **247.**

Priorità a coloro che hanno sgomberati alloggi danneggiati dal sisma per la locazione di unità immobiliari disponibili . . . . Pag. 13

ORDINANZA 8 maggio 1981, n. **248.**

Autorizzazione al presidente della giunta regionale della Basilicata ad esercitare i poteri propri delle unità sanitarie locali . . . . Pag. 14

ORDINANZA 11 maggio 1981, n. **250.**

Proroga al 30 maggio 1981 per i comuni della Campania e Basilicata dei termini di cui al quinto comma dell'art. 30 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 . . . . . . Pag. 15

ORDINANZA 12 maggio 1981, n. **252.**

Applicazione degli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1972 ai contratti di appalto e compravendita volti al raggiungimento delle finalità di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 874 . . . . Pag. 15

ORDINANZA 15 maggio 1981, n. **253.**

Pubblicizzazione donazioni ed interventi vari a favore delle popolazioni colpite dal sisma . . . . . Pag. 16

ORDINANZA 14 maggio 1981, n. **260.**

Termine presentazione offerte fornitura alloggi prefabbricati leggeri per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate . . . . Pag. 16

ORDINANZA 15 maggio 1981, n. **261.**

Deroga alla vigente normativa sull'orario di lavoro per i lavori necessari al reinsediamento delle popolazioni sinistrate . . . . Pag. 16

ORDINANZA 15 maggio 1981, n. **262.**

Energizzazione elettrica di aree per l'insediamento di prefabbricati . . . . Pag. 17

ORDINANZA 15 maggio 1981, n. **263.**

Incarico alla Casmez per la progettazione ed esecuzione della rete idrica e fognaria per le esigenze dell'insediamento dei prefabbricati . . . . Pag. 17

ORDINANZA 16 maggio 1981, n. **264.**

Corresponsione di rate di acconto alle imprese esecutrici di opere di urbanizzazione ed alle ditte venditrici di alloggi prefabbricati . . . . Pag. 18

ORDINANZA 16 maggio 1981, n. **270.**

Gruppi tecnici per l'esame delle perizie su lavori di urbanizzazione di aree prescelte dai comuni per installazione prefabbricati . . . . Pag. 18

ORDINANZA 18 maggio 1981, n. **274.**

Congedo ordinario per l'anno 1980 non fruito entro il 30 giugno 1981 dal personale civile e militare impegnato nelle zone colpite dal sisma . . . . Pag. 19

ORDINANZA 18 maggio 1981, n. **275.**

Termine per la presentazione delle istanze intese ad ottenere il contributo per la perdita di vestiario, mobilio, suppellettili . . . . Pag. 19

ORDINANZA 18 maggio 1981, n. **276.**

Assunzione a carico dei fondi del commissariato della spesa per l'installazione di prefabbricati donati e per l'urbanizzazione delle aree di impianto . . . . Pag. 19

ORDINANZA 24 maggio 1981, n. **281.**

Obbligo di ricorrere a due turni lavorativi per le imprese interessate a lavori di urbanizzazione di aree destinate all'installazione di prefabbricati . . . . Pag. 20

ORDINANZA 25 maggio 1981, n. **284.**

Proroga al 30 giugno 1981 della delega al presidente della giunta regionale della Campania in materia di agricoltura. Pag. 20

ORDINANZA 25 maggio 1981, n. **285.**

Estensione della disciplina di cui al decreto ministeriale 18 settembre 1975 ai titolari di esercizi di minuta vendita di armi e munizioni delle zone terremotate . . . Pag. 21

ORDINANZA 27 maggio 1981, n. **287.**

Proroga al 30 settembre 1981 di locazioni e requisizioni conseguenti ad ordinanze commissariali . . . . Pag. 21

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINANZA 18 aprile 1981, n. **214.**

Accreditamenti di somme per i lavori di somma urgenza di cui al decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Considerato:

che con ordinanza n. 158, in data 15 marzo 1981, sono state disposte verifiche tecniche ed amministrative per i lavori di somma urgenza eseguiti, con delega e non, dai comuni delle regioni Campania e Basilicata, anche al fine di porre in condizioni di accreditare agli stessi nel corso o ad ultimazione dei lavori i fondi occorrenti;

che, a causa dell'elevato numero di interventi effettuati e della vastità del territorio interessato, i lavori delle commissioni, per quanto condotti con la massima celerità, non soddisfano le esigenze di tempestività connesse alla tipicità dei lavori medesimi, per cui i prefetti non riescono ad accreditare subito ai comuni i fondi occorrenti;

che in proposito sono state qui rappresentate da più parti le difficoltà in cui si imbattono le amministrazioni comunali in quanto le imprese, non ottenendo le somme loro spettanti, minacciano di chiudere i cantieri;

che si rende, pertanto, necessario apportare dei correttivi ai criteri fissati nella predetta ordinanza, al fine di consentire che i prefetti possano procedere ai necessari accreditamenti con maggiore tempestività;

che tale correttivo potrebbe consistere nel prevedere che le somme siano accreditate ai comuni indipendentemente dagli accertamenti delle commissioni, le quali dovranno altresì, effettuare accertamenti a campione sui lavori comunque effettuati o in via di esecuzione;

Vista la propria ordinanza n. 158 in data 15 marzo 1981;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874, e avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Il punto 6) dell'ordinanza n. 158, in data 15 marzo 1981, è modificato come segue:

« I signori prefetti delle province delle regioni Campania e Basilicata potranno disporre i necessari accreditamenti in favore dei sindaci dei comuni richiedenti per i lavori di somma urgenza di cui al decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, comunque effettuati, con delega o non, o in via di esecuzione.

Ai fini della concessione delle somme richieste è necessario:

a) che i sindaci dichiarino che i lavori non sono stati già eseguiti da altri (dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall'Esercito, dalle Forze armate straniere, ecc.);

b) che sia intervenuto il verbale di somma urgenza, di cui all'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;

c) che sia stata emessa apposita ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 153 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Potranno essere concesse immediate anticipazioni pari al 50 % dell'ammontare complessivo del costo dei lavori, previa esibizione degli stati di avanzamento vistati dal tecnico comunale. Ove il tecnico non sia un dipendente comunale, bensì un tecnico convenzionato, questi dovrà procedere al giuramento.

La residua somma potrà essere liquidata previa esibizione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, vistato nel senso innanzi previsto.

I gruppi tecnici di cui al punto 2 dell'ordinanza n. 158/81 dovranno eseguire accertamenti "a campione" in merito ai lavori effettuati o effettuandi, al fine di verificare che le categorie dei lavori eseguiti rientrano in quelle consentite dal decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, ed accertare per quanto possibile, la corrispondenza tra lavori eseguiti e contabilizzati.

La individuazione dei campioni da verificare sarà effettuata in base a criteri che saranno successivamente fissati dai gruppi medesimi ».

Resta salvo quant'altro disposto con la ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981 che non risulti in contrasto con la presente.

Napoli, addì 18 aprile 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3054)

ORDINANZA 22 aprile 1981, n. **215.**

Autorizzazione al presidente della regione Campania a stipulare convenzioni con tecnici liberi professionisti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Premesso che la regione Campania, con deliberazione di giunta n. 979 del 3 febbraio 1981, ha rappresentato:

che i comuni della Campania più gravemente interessati dal sisma, per carenza di strutture adeguate, non riescono a svolgere i necessari adempimenti, quali la ricerca di aree necessarie per gli insediamenti provvisori e definitivi, gli accertamenti di carattere geognostico e geotecnico, ecc.;

che gli Istituti autonomi delle case popolari di Avellino e Salerno, impegnati in lavori di riattazione e di somma urgenza sul patrimonio edilizio residenziale pubblico, la cui sollecita utilizzazione è di estrema urgenza, parimenti non riescono a farvi fronte per carenza di strutture e personale adeguato;

che tale situazione potrebbe essere fronteggiata mediante l'utilizzo con apposite convenzioni di tecnici (geologi, ingegneri, architetti e geometri) scelti tra liberi professionisti, in quanto non è possibile reperirne nell'organico della Regione a meno di distoglierli dalle funzioni ordinarie;

Considerato che, a tal fine, con la medesima deliberazione viene chiesto che il presidente della giunta venga autorizzato a stipulare apposite convenzioni con tecnici liberi professionisti, i quali dovranno fornire la necessaria assistenza agli Istituti autonomi delle case popolari di Avellino e Salerno ed ai comuni sforniti delle necessarie strutture, per fronteggiare le anzidette straordinarie esigenze;

Ritenuto che, in relazione alle motivazioni addotte, sussistono ragioni di urgenza che giustificano il ricorso alla stipula di apposite convenzioni con tecnici liberi professionisti, non risultando il ricorso agli ordinari mezzi di assunzione di personale nè agevole, nè funzionale, in quanto i tempi tecnici necessari finirebbero con il costituire impedimento per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Il presidente della giunta regionale della regione Campania, per le finalità in premessa indicate, può stipulare apposite convenzioni con tecnici liberi professionisti.

Le convenzioni dovranno essere stipulate seguendo lo schema allegato alla deliberazione n. 979, di cui in premessa, ai sensi delle vigenti leggi regionali ed indicare i compiti che i tecnici dovranno svolgere, nonchè il compenso che deve essere loro corrisposto e non potranno avere durata superiore al 30 giugno 1981.

L'onere finanziaro graverà sul bilancio regionale 1981.

Napoli, addì 22 aprile 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3055)

ORDINANZA 22 aprile 1981, n. **216.**

Autorizzazione al presidente della giunta regionale della Campania a stipulare convenzioni con liberi professionisti ed altro personale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Considerato che la regione Campania:

con deliberazione di giunta n. 309 del 7 gennaio 1981, ha costituito un comitato tecnico regionale per gli interventi conseguenti al sisma del 23 novembre 1980;

che successivamente, ha ravvisata l'esigenza di dotare detto comitato di una prima struttura tecnico-amministrativa per la raccolta e l'organizzazione degli studi, indagini e dati relativi al periodo in cui i vari settori impegnati nell'opera di soccorso hanno operato nelle zone terremotate, ritenuti indispensabili e propedeutici ai fini della ricostruzione;

che a tal fine, con deliberazione di giunta n. 2373 del 24 marzo 1981, ha chiesto che con provvedimento commissariale il presidente della giunta venga autorizzato a stipulare apposite convenzioni con sette liberi professionisti tra architetti ed ingegneri, con due geologi, tre disegnatori, due stenodattilografe ed un autista, non risultando possibile reperire detto personale tra i propri dipendenti, a meno di distoglierli dai compiti ordinari;

Ritenuto che effettivamente sussistono ragioni di urgenza in quanto, superata la fase di prima emergenza, occorre predisporre quanto necessario per la ricostruzione;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso alla stipula di convenzioni con l'eccezionale procedura indicata, è giustificato, in quanto l'eventuale osservanza dei criteri ordinari comporterebbe tempi tecnici lunghi che finirebbero con il costituire motivo di ritardo per il perseguimento delle finalità;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Il presidente della giunta regionale della regione Campania, per le finalità in premessa indicate, può stipulare convenzioni con sette liberi professionisti, tra architetti ed ingegneri, due geologi, tre disegnatori, due stenodattilografe e un autista.

Le convenzioni dovranno essere stipulate ai sensi delle vigenti leggi regionali ed indicare i compiti che dovranno essere svolti, nonchè il compenso che dovrà essere corrisposto e non potranno avere durata superiore al 30 giugno 1981.

L'onere finanziario graverà sul bilancio regionale 1981.

Napoli, addì 22 aprile 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3056)

ORDINANZA 24 aprile 1981, n. **218.**

Esenzione dall'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente le costruzioni e le riparazioni da realizzarsi nelle zone sismiche.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Premesso:

che con legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono state fissate particolari prescrizioni per le costruzioni e riparazioni da realizzarsi nelle zone sismiche;

che con decreto ministeriale 7 marzo 1981 è stato individuato il grado di sismicità dei comuni delle regioni Campania e Basilicata e della provincia di Foggia della regione Puglia, colpiti dal sisma del novembre 1980;

che con ordinanza n. 80 in data 6 gennaio 1981 e n. 92 in data 15 gennaio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati disposti interventi per la riattazione di edifici ivi indicati ai sensi dei punti *d*) ed *e*) dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

che è stata rappresentata l'esigenza che l'attuazione dei lavori di cui trattasi sia svincolata dal rispetto delle procedure fissate dalla legge n. 64 anzidetta;

che siffatta esigenza viene giustificata sia considerando che i lavori previsti non incidono sulle grandi opere di riparazione, sia da esigenze di maggiore speditezza che possono consentire la riattazione degli edifici stessi prima della prossima stagione invernale;

Ritenuto che le ragioni addotte siano fondate e che, pertanto, la richiesta sia meritevole di accoglimento;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;

Visto il decreto-legge 7 marzo 1981;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Ai fini dell'attuazione dei lavori previsti dalle ordinanze indicate in premessa, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi alla riattazione degli edifici privati, pubblici ed adibiti a pubblici servizi nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia, non si applicano le norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, numero 64.

Napoli, addì 24 aprile 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3057)

ORDINANZA 29 aprile 1981, n. **221.**

Estensione ai comuni terremotati della provincia di Foggia delle ordinanze commissariali 29 dicembre 1980, n. 69 e 14 aprile 1981, n. 206.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la propria ordinanza n. 69 in data 29 dicembre 1980 concernente il reinsediamento delle popolazioni sinistrate a causa del sisma del novembre 1980 mediante la realizzazione di alloggi provvisori;

Vista la successiva ordinanza n. 206 in data 14 aprile 1981 con la quale si è provveduto alla modifica dell'ultimo comma dell'art. 2 della citata ordinanza n. 69 nel senso che i sindaci

dei comuni delle regioni Campania e Basilicata sono delegati a disporre l'occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per gli insediamenti provvisori;

Visto il telegramma n. 649/Gab. in data 22 aprile 1981 con il quale il prefetto di Foggia ha chiesto l'estensione delle predette ordinanze in favore dei comuni terremotati della provincia di Foggia;

Viste le leggi numeri 874 e 875 del 22 dicembre 1980, e il decreto-legge n. 19 del 13 febbraio 1981;

Ordina:

Le ordinanze n. 69 del 29 dicembre 1980 e 206 del 14 aprile 1981 sono estese ai comuni terremotati della provincia di Foggia ai quali risultano applicabili.

A tale riguardo tutti i comuni in parola vengono compresi nella competenza territoriale dell'ufficio speciale regionale di Napoli.

Napoli, addì 29 aprile 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3058)

ORDINANZA 29 aprile 1981, n. **222**.

Proroga al 31 maggio 1981 della delega al presidente della giunta regionale della Campania delle attribuzioni commissariali concernenti gli interventi necessari alla ripresa nei settori del commercio e dell'artigianato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la propria ordinanza n. 96 in data 17 gennaio 1981 con la quale sono state delegate al presidente della giunta regionale della Campania le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernenti gli interventi necessari alla ripresa dei settori del commercio e dell'artigianato;

Considerato che l'attività dell'amministrazione regionale è tuttora in fase di svolgimento e che per la completa attuazione degli interventi è opportuno prorogare il termine di scadenza della delega, già fissato al 30 aprile 1981;

Sentita la regione interessata;

Dispone:

Il termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 96 in data 17 gennaio 1981 è prorogato fino al 31 maggio 1981.

Il presidente della giunta regionale della Campania produrrà entro il 30 giugno p.v. documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento dell'eventuale eccedenza della somma di lire 10 miliardi, già accreditata, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli, nella contabilità speciale attivata ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, addì 29 aprile 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3059)

ORDINANZA 28 aprile 1981, n. **223**.

Proroga al 30 giugno 1981 dell'aspettativa in favore di amministratori comunali dipendenti da enti pubblici o da aziende private.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Premesso che con ordinanza n. 156 in data 12 marzo 1981, relativa alla concessione, in favore degli amministratori comunali, dipendenti di enti pubblici o di aziende private, della facoltà di avvalersi, a domanda, di un periodo di aspettativa, sono stati prorogati, fino al 30 aprile 1981, gli effetti delle ordinanze n. 82 del 12 gennaio 1981 e n. 101 del 26 gennaio 1981 che dettavano norme al riguardo;

Considerato che la legge 15 aprile 1981, n. 128, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, relativo alla individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980, stabilisce, all'art. 1 che « il periodo di aspettativa di quattro mesi previsto dall'articolo 14-*quinquies* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prorogato fino al 30 giugno 1981 »;

Ritenuto che, attesi i numerosi adempimenti ancora da espletare per il reinsediamento delle popolazioni terremotate, permane tuttora l'esigenza per gli amministratori che già usufruiscono di aspettativa, di continuare ad usufruirne ove ne facciano apposita richiesta;

Considerato che della proroga indicata nella legge 15 aprile 1981 potranno avvalersi:

a) i sindaci;

b) gli assessori comunali;

c) un consigliere rappresentante della minoranza nei comuni con popolazione sino a cinquemila abitanti;

d) un consigliere rappresentante di ciascun gruppo consiliare nei comuni con oltre cinquemila abitanti;

e) i presidenti ed i vice presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni, ripartiti in circoscrizione, con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

Viste le leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e 15 aprile 1981, n. 128;

Avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente;

Dispone:

La validità della normativa di cui all'ordinanza n. 156 del 12 marzo 1981, meglio specificata in premessa, è prorogata fino al 30 giugno 1981.

Della proroga potranno avvalersi, a domanda, soltanto i sottoindicati amministratori pubblici che fruiscono di un periodo di aspettativa dal servizio a norma delle ordinanze in premessa citate:

a) i sindaci;

b) gli assessori comunali;

c) un consigliere rappresentante della minoranza nei comuni con popolazione sino a cinquemila abitanti;

d) un consigliere rappresentante di ciascun gruppo consiliare nei comuni con oltre cinquemila abitanti;

e) i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni, ripartiti in circoscrizione, con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

I signori sindaci sono, tuttavia, tenuti a verificare che nei confronti degli amministratori, i quali fruiscono della aspettativa o dell'esonero in questione, sussistano tuttora le condizioni obiettive ovvero le effettive esigenze che ne determinarono la richiesta, e ciò al fine di garantire il graduale rientro degli interessati agli uffici di appartenenza ovvero agli incarichi di insegnamento.

Napoli, addì 28 aprile 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3060)

ORDINANZA 30 aprile 1981, n. **225**.

Riparto delle spese per lavori condominiali per la riattazione di edifici danneggiati dal sisma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la propria ordinanza n. 80 in data 6 gennaio 1981 e quelle successive modificative ed integrative, concernenti l'esecuzione dei lavori per gli interventi previsti dai punti *d*) ed *e*) dell'art. 3, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Ritenuto che non tutti gli interessati, nel presentare le apposite perizie giurate con la documentazione prescritta, hanno posto in evidenza, con riferimento a quanto stabilito al punto «A/2 - condomini» e «C/2, punto 2, perizia dei lavori di riparazione» delle norme procedurali annesse a detta ordinanza, il riparto delle spese per i lavori condominiali con l'indicazione della quota spettante a ciascuna unità abitativa;

Ritenuto che tale precisazione si appalesa indispensabile anche per la verifica che la somma delle spese per i lavori condominiali e di quelle particolari non superi i dieci milioni per ciascuna unità abitativa;

Con i poteri che gli derivano dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed in deroga ad ogni altra diversa disposizione;

Dispone:

1) L'esame, da parte delle apposite commissioni tecniche comunali, delle richeste di contributo ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, possono avere corso anche in difetto della specificazione del riparto delle quote di spesa come in premessa indicato.

In tali casi, in occasione della concessione del «buono contributo» il sindaco inviterà gli interessati ad integrare come accennato in premessa la documentazione presentata, provvedendovi o prima dell'inizio dei lavori o, relativamente ai lavori già iniziati, in occasione della erogazione parziale o totale del contributo.

Detto documento va presentato al comune per essere allegato alla relativa pratica; l'attestazione dell'avvenuto adempimento rilasciata dal sindaco o dai presidenti delle circoscrizioni, ove esistenti, dovrà essere allegata alla richiesta di erogazione del contributo.

2) Il riparto della spesa secondo le quote delle singole unità abitative dovrà essere approvato dall'assemblea dei condomini o dei proprietari ed ove sussistano i presupposti di necessità, secondo quanto disposto al punto «A/2 - condomini» delle norme procedurali annesse alla ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981.

3) La presente ordinanza ha effetto immediato.

Napoli, addì 30 aprile 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3061)

ORDINANZA 30 aprile 1981, n. **227**.

Edilizia scolastica: regolamentazione delle procedure relative al conferimento dei contributi di riattazione e di quelli necessari per l'installazione di prefabbricati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, che prevede il conferimento di contributi alle amministrazioni competenti per le opere urgenti di ristrutturazione di pubblici edifici e di immobili destinati ad uso pubblico, nonchè ogni possibile forma di intervento alternativo finalizzato alla ripresa dell'attività scolastica;

Vista la propria ordinanza del 17 gennaio 1981, n. 93, con la quale è stata delegata alle amministrazioni provinciali delle regioni Campania e Basilicata la competenza a predisporre adeguati piani di intervento nel campo dell'edilizia scolastica finalizzati alla ripresa dell'attività didattica;

Considerato che, in attuazione alla su citata ordinanza, le amministrazioni provinciali, nella predisposizione dei suddetti piani di intervento sono state invitate ad individuare il conferimento alle amministrazioni competenti dei contributi necessari all'esecuzione delle opere urgenti che consentano il pronto ripristino dell'agibilità;

Considerato, altresì, che nel caso di edifici scolastici andati distrutti e non riattabili i piani di intervento devono prevedere ogni altra possibile forma di intervento alternativo compresa l'installazione di edifici prefabbricati con spesa a carico del fondo di cui all'art. 2 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Ritenuta l'opportunità di regolamentare secondo criteri uniformi le procedure relative sia al conferimento dei contributi di riattazione sia di quelli necessari all'eventuale installazione di prefabbricati;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga alla normativa vigente;

Dispone:

1) I piani di intervento predisposti dalle amministrazioni provinciali ed approvato quantomeno con deliberazione di giunta, saranno inviati a questo commissariato per l'approvazione di massima.

La suddetta approvazione non rende immediatamente esecutivi i piani; le singole richieste di contributo per riattazioni o installazioni di prefabbricati in essi contenute saranno oggetto di specifico esame e l'eventuale accoglimento delle richieste stesse sarà disposto con apposito atto di questo commissariato, tenuto conto delle disponibilità finanziarie di cui al su citato art. 2 della legge n. 874/1980.

2) I piani predisposti dalle amministrazioni provinciali dovranno contenere almeno i seguenti elementi analitici conoscitivi:

a) comune per il quale si richiede l'intervento;

b) tipo di scuola (es. materna, elementare, ecc.);

c) localizzazione della scuola;

d) numero aule funzionanti anteriormente al sisma;

e) numero aule per le quali si richiede il contributo di riattazione o quello di prefabbricazione;

f) proprietà dell'immobile per la quale si chiede l'intervento;

g) importo dei lavori di riattazione;

h) importo della spesa per l'acquisto di ciascun prefabbricato;

f) indicazione delle aree prescelte per la collocazione di prefabbricati, precisando se le stesse siano già urbanizzate o da urbanizzare.

3) Le richieste di contributo per le riattazioni presentate dai comuni dovranno essere accompagnate dalle deliberazioni adottate dai competenti organi comunali e dalle perizie tecniche dei lavori da eseguire con l'indicazione dei relativi importi di spesa che dovranno corrispondere, nella misura, a quelli fissati nei piani provinciali.

Le richieste di contributo dei comuni già presentate alle amministrazioni provinciali saranno da queste trasmesse a questo commissariato per le determinazioni di competenza. Quelle ancora in corso di predisposizione potranno essere direttamente trasmesse a questo commissariato inviando l'atto di trasmissione, per conoscenza, alla competente amministrazione provinciale.

4) Le richieste di installazione di prefabbricati, avanzata dalle amministrazioni provinciali, dovranno essere accompagnate, per ogni singolo prefabbricato, dall'indicazione della ditta o delle ditte prescelte per la fornitura, da tutti i dati tecnici e planimetrici d'uso, dalla indicazione dei tempi previsti per l'installazione e l'eventuale urbanizzazione delle aree di sedime, nel caso che i prefabbricati non vadano installati nelle aree urbanizzate degli insediamenti provvisori, previsti dall'ordinanza n. 69 in data 29 dicembre 1980, nonchè degli importi di spesa relativi.

5) Il provvedimento di autorizzazione della spesa relativa alla riattazione degli edifici scolastici danneggiati dal sisma, all'acquisto di prefabbricati nonchè all'eventuale urbanizzazione delle aree saranno adottati previo esame da parte del funzionario del Ministero della pubblica istruzione all'uopo incaricato e dei competenti organi tecnici del commissariato.

Tali provvedimenti saranno inviati direttamente alle amministrazioni interessate e, per conoscenza, alle amministrazioni provinciali.

6) Nulla è innovato in ordine alle aree e relative opere di urbanizzazione necessarie all'installazione dei prefabbricati la cui scelta rimane regolata dalle disposizioni vigenti in materia.

7) Restano salvi tutti gli interventi disposti a favore del comune di Napoli e quelli già autorizzati anteriormente all'emanazione della presente ordinanza.

Napoli, addì 30 aprile 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3062)

ORDINANZA 30 aprile 1981, n. **231.**

Riduzione a L. 100.000 mensili del contributo previsto a favore delle persone anziane ultrasessantenni ospitate presso parenti e conoscenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la propria precedente ordinanza n. 64, in data 24 dicembre 1980, con la quale è stata prevista, limitatamente alle province di Avellino, Salerno e Potenza, la corresponsione di un contributo mensile di L. 150.000 a persona, in favore delle persone anziane ultrasessantenni che trovano ospitalità presso famiglie di parenti o conoscenti, nonchè la concessione di un contributo mensile di L. 50.000, per ogni persona ospitata, in favore di quei nuclei familiari che consentono nel proprio alloggio la coabitazione, con uso di cucina e servizi igienici, di persone sinistrate;

Considerato che, cessato il primo periodo di emergenza, i contributi in questione possono essere ridotti, e la loro erogazione può essere fissata fino al 30 giugno 1981;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Dispone:

Con decorrenza 1° maggio 1981, il contributo previsto dalla ordinanza n. 64, in data 24 dicembre 1980, in favore delle persone anziane ultrasessantenni terremotate che trovano ospitalità presso parenti o conoscenti, va ridotto da L. 150.000 a L. 100.000 mensili a persona.

Con la medesima decorrenza, il contributo mensile per persona sinistrata ospitata, contemplato dalla medesima ordinanza in favore dei nuclei familiari che consent no nel proprio alloggio la coabitazione, con uso di cucina e di servizi igienici, di persone terremotate, è ridotto da L. 50.000 a L. 30.000.

I contributi di che trattasi vanno corrisposti fino al 30 giugno 1981.

I sindaci dei comuni delle province suindicate sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Napoli, addì 30 aprile 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3063)

ORDINANZA 30 aprile 1981, n. **232.**

Proroga al 31 maggio 1981 della delega al presidente della regione Campania per i provvedimenti urgenti in agricoltura nonchè per gli interventi di cui all'art. 2, lettera e), della legge 22 novembre 1980, n. 874.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la propria ordinanza n. 55 in data 18 dicembre 1980 con la quale sono state delegate al presidente della giunta regionale della Campania le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, con riferimento ai soli provvedimenti urgenti in agricoltura nonchè agli interventi di cui al successivo art. 2, lettera *e*);

Vista la successiva ordinanza n. 173 in data 26 marzo 1981 con la quale il termine di scadenza della delega suddetta è stato prorogato fino al 30 aprile 1981;

Considerato che l'attività dell'amministrazione regionale è tuttora in fase di svolgimento e che per la completa attuazione degli interventi è opportuno disporre una ulteriore proroga;

Sentita la regione interessata;

Dispone:

Il termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 55 in data 18 dicembre 1980 è prorogato fino al 31 maggio 1981.

Per l'espletamento dell'attività delegata viene accreditata alla regione Campania l'ulteriore somma di L. 10.000.000.000 (dieci miliardi), che sarà versata al Banco di Napoli, tesoriere dell'ente, previo rilascio della bolletta di incasso.

Il presidente della giunta regionale della Campania produrrà entro il 30 giugno p.v. documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento dell'eventuale eccedenza della somma di L. 30.000.000.000 (trenta miliardi), complessivamente accreditata, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli, nella contabilità speciale attivata ai sensi della legge del 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, addì 30 aprile 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3064)

ORDINANZA 30 aprile 1981, n. 233.

Proroga al 31 maggio 1981 della delega al presidente della regione Basilicata per i provvedimenti urgenti in agricoltura nonchè per gli interventi di cui alla lettera e) dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la propria ordinanza n. 56 in data 18 dicembre 1980 con la quale sono state delegate al presidente della giunta regionale della Basilicata le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, con riferimento ai soli provvedimenti urgenti in agricoltura nonchè agli interventi di cui al successivo art. 2, lettera *e*);

Vista la successiva ordinanza n. 174 in data 26 marzo 1981 con la quale il termine di scadenza della delega suddetta è stato prorogato fino al 30 aprile 1981;

Considerato che l'attività dell'amministrazione regionale è tuttora in fase di svolgimento e che per la completa attuazione degli interventi è opportuno disporre una ulteriore proroga;

Sentita la regione interessata;

Dispone:

Il termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 56 in data 18 dicembre 1980 è prorogato fino al 31 maggio 1981.

Per l'espletamento dell'attività delegata viene accreditata alla regione Basilicata l'ulteriore somma di L. 5.000.000.000 (cinque miliardi) che sarà versata al Banco di Napoli, tesoriere dell'ente, previo rilascio della bolletta di incasso.

Il presidente della giunta regionale della Basilicata produrra entro il 30 giugno p.v. documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento della eventuale eccedenza della somma di L. 10.000.000.000 (dieci miliardi), complessivamente accreditata, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli, nella contabilità speciale attivata ai sensi della legge n. 1041 del 27 novembre 1971.

Napoli, addì 30 aprile 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3065)

ORDINANZA 2 maggio 1981, n. 235.

Esclusione della revisione prezzi per i rapporti relativi alle opere e forniture occorrenti per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Vista la propria ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69;

Vista la propria ordinanza 9 gennaio 1981, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione da perfezionarsi tra il commissario straordinario del Governo ed i sindaci dei comuni colpiti dal sisma, per la realizzazione, mediante concessione, degli insediamenti provvisori delle popolazioni senza tetto;

Considerato che l'art. 9 del predetto schema di convenzione esclude esplicitamente la revisione dei prezzi contrattuali;

Considerato che la esclusione della revisione dei prezzi deve intendersi, a norma della predetta ordinanza, riferita a tutti i rapporti posti in essere dai comuni con le imprese realizzatrici degli insediamenti;

Ritenuta altresì la necessità di chiarire che tale eslusione deve intendersi operativa anche per tutti i rapporti costituiti per il reinsediamento delle popolazioni rimaste prive di tetto a seguito del terremoto del novembre 1980, direttamente dal commissario straordinario del Governo ovvero dagli enti pubblici dal medesimo delegato o finanziato;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

E' esclusa la revisione prezzi per tutti i rapporti relativi alle opere e forniture occorrenti per il reinsediamento delle popolazioni prive di tetto a seguito del terremoto del novembre 1980 costituiti dal commissario straordinario del Governo, dagli enti pubblici delegati o finanziati dal commissario straordinario e da concessionari del medesimo.

Napoli, addì 2 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3066)

ORDINANZA 2 maggio 1981, n. 236.

Raccomandazione alle amministrazioni interessate alla scelta dei prefabbricati leggeri necessari per il reinsediamento delle popolazioni colpite dal sisma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Premesso:

che questo commissariato ha inteso conferire alla piena e responsabile autonomia delle singole amministrazioni la scelta dei prefabbricati leggeri necessari per il reinsediamento delle popolazioni colpite dal sisma del novembre 1980, con la sola condizione che il materiale prescelto abbia ottenuto od ottenga un giudizio positivo, sotto il profilo tecnico ed economico, dal comitato tecnico consultivo di questo commissariato;

che da più parti sono pervenute sollecitazioni perchè le amministrazioni comunali, nel procedere alle scelte di propria competenza, prendano in considerazione preliminarmente le aziende del settore esistenti nell'ambito delle regioni interessate dal sisma;

Ritenuto:

che l'attenzione così sollecitata assume aspetti degni di ogni considerazione, sia nell'ambito delle garanzie previste dalla legge in favore delle attività del Mezzogiorno, sia, in particolare, per il contributo che in tal modo si può dare alla ripresa economica delle anzidette regioni;

che altre segnalazioni pongono l'accento sull'opportunità che le amministrazioni comunali, nelle trattative da avviare prendano diretti contatti con le case costruttrici, a preferenza delle agenzie di rappresentanza delle medesime;

che nei sensi così cennati sia opportuno rivolgere specifiche raccomandazioni di carattere generale a tutte le amministrazioni comunali interessate, senza con ciò voler incidere nella già citata piena e responsabile attività delle amministrazioni comunali;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

I consigli comunali o le giunte municipali, nell'ambito della rispettiva competenza, sono tenuti ad osservare le raccomandazioni in premessa indicate.

A tal fine, in occasione della discussione sugli argomenti connessi alla scelta dei prefabbricati leggeri da acquistare, cureranno che nei singoli atti deliberativi risulti evidenziato:

a) che sono stati esaminati i prodotti di ditte artigiane od industriali delle regioni citate e le conclusioni, con le relative motivazioni, dell'esame svolto;

b) che sia specificata la ragione in base alla quale siano state avviate trattative con agenti o, comunque, con intermediari, piuttosto che direttamente con le ditte produttrici, ove ciò sia avvenuto.

Napoli, addì 2 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3067)

ORDINANZA 2 maggio 1981, n. 237.

Assegnazione all'ente provinciale per il turismo di Napoli della somma di L. 827.000.000 per l'attuazione del piano promozionale per il rilancio e la commercializzazione del prodotto turistico della regione Campania.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Premesso che ai sensi dell'art. 1 della citata legge di conversione il commissario straordinario del Governo assume ogni iniziativa e adotta, tra l'altro, ogni provvedimento opportuno e necessario per l'assistenza alle popolazioni terremotate e per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980;

Considerato che gli effetti del terremoto del 23 novembre 1980, certamente consistenti e gravi in riferimento a tutti i settori produttivi della Campania, hanno assunto un rilievo particolare per il settore turistico, nel quale è stata registrata una stasi pressochè totale delle attività nonchè un sensibile calo della domanda turistica verso le zone della regione;

Ritenuto necessario assumere immediati, eccezionali ed adeguati provvedimenti in favore del settore turistico, al fine di favorirne la ripresa e sostenerne i livelli occupazionali;

Visto il piano promozionale proposto dal Consorzio regionale aziende turistiche (C.R.A.T.) con sede in Napoli, finalizzato alla pubblicità ed alla commercializzazione del «prodotto turistico», presupposti indispensabili per incrementare l'offerta turistica;

Considerato che detto piano costituisce uno strumento idoneo ad assicurare, con la necessaria tempestività, il conseguimento dei risultati sopra indicati;

Vista la lettera del Ministro del turismo e dello spettacolo in data 27 aprile 1981 con la quale si esprime parere favorevole all'iniziativa;

Visto, altresì, l'avviso favorevole espresso al riguardo dall'assessorato regionale al turismo della regione Campania con nota n. 7569 in data 24 aprile 1981;

Ritenuto che, per poter avviare in concreto gli interventi e per assicurare una immediata azione tesa alla più rapida ed efficace penetrazione del mercato, è opportuno utilizzare la struttura e l'organizzazione dell'ente provinciale per il turismo di Napoli, il quale in collaborazione con gli enti provinciali turismo della Regione è in grado di conseguire in modo più rapido e compiuto le finalità descritte, svolgendo il ruolo di ente coordinatore anche per le altre province;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

All'ente provinciale per il turismo di Napoli è assegnata la somma di L. 827.000.000 (ottocentoventisettemilioni) per l'attuazione del piano promozionale per il rilancio dell'offerta e della commercializzazione del prodotto turistico della regione Campania proposto dal Consorzio regionale aziende turistiche (C.R.A.T.) di Napoli.

L'ente predetto dovrà rendere entro il mese di giugno 1981 il rendiconto in ordine all'impiego della somma.

Napoli, addì 2 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3068)

ORDINANZA 2 maggio 1981, n. 238.

Assegnazione di un miliardo di lire al presidente della giunta regionale Campania per l'attuazione del piano di incentivazione per il rilancio dell'offerta turistica.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Premesso che ai sensi dell'art. 1 della citata legge di conversione il commissario straordinario del Governo assume ogni iniziativa e adotta, tra l'altro, ogni provvedimento opportuno e necessario per l'assistenza alle popolazioni terremotate e per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980;

Considerato che a seguito di tali eventi si è verificato un sensibile decremento delle attività economiche in generale e, tra queste, dell'attività turistica, e si è determinata, quale naturale fenomeno indotto, una situazione di grave crisi nel settore

delle agenzie di viaggio e turismo e nella categoria degli albergatori della regione Campania ed in genere di tutti gli operatori turistici regionali;

Considerato che al fin di ovviare a tale situazione questo commissariato ha demandato all'ente provinciale per il turismo di Napoli il compito di attuare il Piano promozionale di commercializzazione e pubblicità del prodotto turistico e per il rilancio dell'offerta turistica della regione Campania, proposto dal Consorzio regionale aziende turistiche (C.R.A.T.) di Napoli;

Considerato che il decremento delle attività commerciali turistiche si traduce in un aumento dei costi dei vari servizi e che tale aumento comporta in definitiva uno scadimento dell'interesse da parte degli operatori stranieri verso il prodotto regione Campania con conseguente danno per l'economia regionale;

Considerato che il Consorzio regionale aziende turistiche (C.R.A.T.) con sede in Napoli ha elaborato un programma di intervento, connesso strettamente al piano di commercializzazione sopra descritto, il quale prevede la erogazione di apposite incentivazioni a sostegno del servizio transfer ed a favore delle imprese alberghiere sulla base del consuntivo del traffico da ciascuna generato, al fine di contenere gli incrementi dei costi e rendere maggiormente competitiva l'offerta turistica della regione;

Considerato che il programma suddetto costituisce uno strumento idoneo ad assicurare la ripresa del settore turistico ed a sostenerne conseguentemente i livelli di occupazione;

Vista la lettera del Ministro del turismo e dello spettacolo in data 28 aprile 1981, con la quale si esprime parere favorevole all'iniziativa;

Visto, altresì, l'avviso favorevole espresso al riguardo dall'assessorato regionale al turismo della regione Campania;

Ritenuto che per poter avviare in concreto gli interventi su indicati è opportuno utilizzare le strutture e l'organizzazione della regione Campania - assessorato al turismo, il quale è in grado di conseguire, attraverso gli uffici EE.PP.T. e le AA.CC.S.T., le finalità descritte con la massima tempestività;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Al presidente della giunta regionale della Campania è assegnata la somma di L. 1.000.000.000 (un miliardo), per l'attuazione, attraverso le proprie strutture EE.PP.T. ed aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della regione, del piano di incentivazione per il rilancio dell'offerta turistica proposto dal Consorzio regionale aziende turistiche (C.R.A.T.) di Napoli.

Entro la data del 30 giugno 1981 il presidente della giunta regionale dovrà produrre documentato rendiconto in ordine all'impiego della somma.

Napoli, addì 2 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3069)

ORDINANZA 6 maggio 1981, n. **243.**

Consegna di alloggi dell'istituto autonomo per le case popolari agli aventi diritto nel comune di Piedimonte Matese.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Considerato che con ordinanza n. 85, in data 12 gennaio 1981, al fine di assicurare, provvisoriamente, una soluzione abitativa per le popolazioni della regione Campania e della provincia di Potenza della regione Basilicata rimaste senza tetto a causa del sisma del 23 novembre 1980, è stata disposta la sospensione della consegna agli aventi diritto degli alloggi, già assegnati o in via di assegnazione, realizzati dagli istituti autonomi per le case popolari con il concorso o il contributo dello Stato o della regione;

che il sindaco del comune di Piedimonte Matese, della provincia di Caserta, con nota n. 4840 del 4 maggio 1981, ha rappresentato che in quel comune non si è potuto procedere all'assegnazione provvisoria degli alloggi dell'istituto autonomo case popolari in favore dei terremotati, in quanto questi, pur essendo stati sgomberati dalle proprie abitazioni, non rivestivano la qualifica di senzatetto, poichè le loro abitazioni non risultavano distrutte o non riattabili;

che con la medesima nota il sindaco ha chiesto, altresì, che, per le anzidette ragioni, per quel comune, in deroga a quanto disposto con la citata ordinanza n. 85, si possa procedere alla consegna degli alloggi dell'istituto autonomo case popolari in base alla graduatoria già formulata dalla commissione ordinaria;

che in tal senso hanno espresso parere favorevole sia il presidente della commissione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 85, sia il prefetto di Caserta, rispettivamente con nota telegrafica n. 7231 e n. 1656/Gab., entrambe del 5 maggio 1981;

che la concessione della deroga favorirebbe la ripresa civile di quel comune, nonchè il reinsediamento di quella popolazione e che, pertanto, la richiesta appare meritevole di accoglimento;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

In deroga a quanto disposto all'art. 1 dell'ordinanza n. 85, in data 12 gennaio 1981, nel comune di Piedimonte Matese della provincia di Caserta può essere ripresa la consegna degli alloggi dell'istituto autonomo case popolari agli aventi diritto in base alla graduatoria formulata dalla commissione ordinaria, trasmessa al comune dal presidente dell'istituto autonomo case popolari con nota n. 4774 del 19 marzo 1981.

Napoli, addì 6 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3070)

ORDINANZA 8 maggio 1981, n. **245.**

Deroga all'art. 6 del decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni emanato il 19 ottobre 1974.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico del relativo personale;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emanato di concerto con il Ministro del tesoro il 19 ottobre 1974, con il quale è stato fissato nel 20 per cento dell'assegno degli operatori specializzati d'esercizio più i dirigenti, il numero delle unità di scorta degli uffici locali e agenzie delle poste e delle telecomunicazioni per la sostituzione del personale assente per qualsiasi causa;

Visto che anche per il rimanente personale dell'esercizio non facente parte del settore ULA la scorta è attualmente fissata in misura del 20 per cento degli assegni;

Rilevato che in relazione alla particolare situazione venutasi a creare presso gli organi delle poste e telecomunicazioni delle regioni Campania e Basilicata a seguito degli eventi sismici del novembre 1980, la succitata scorta del 20 per cento degli assegni è più adeguata alle esigenze;

Ritenuto che per assicurare il normale svolgimento dei servizi nelle regioni Campania e Basilicata occorre elevare dal 20 per cento al 25 per cento dell'assegno il numero delle unità di scorta;

Con i poteri che gli derivano dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;

Dispone:

In deroga a quanto previsto dall'art. 6 del decreto 19 ottobre 1974 emanato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, sono aumentati dal 20 al 25 per cento degli assegni numerici:

la scorta per la sostituzione degli operatori specializzati d'esercizio e dei dirigenti degli uffici locali e agenzie delle poste e telecomunicazioni delle regioni Campania e Basilicata, assenti per qualsiasi causa;

la scorta degli assegni numerici del rimanente personale dell'esercizio delle suddette regioni non facente parte del settore ULA;

gli incrementi di cui ai punti precedenti sono portati in aumento alla dotazione organica complessiva nazionale dei rispettivi ruoli del personale.

Il Ministero delle poste e telecomunicazioni è incaricato dell'esecuzione, con effetto immediato, della presente ordinanza, i cui oneri sono interamente a carico di detto Dicastero.

Napoli, addì 8 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3071)

ORDINANZA 8 maggio 1981, n. **246**.

Corresponsione da parte degli assegnatari degli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari del canone sociale di cui all'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Considerato che con ordinanza n. 85, in data 12 gennaio 1981, al fine di assicurare, provvisoriamente, una soluzione abitativa per le popolazioni della regione Campania e della provincia di Potenza della regione Basilicata rimaste senza tetto a causa del sisma del 23 novembre 1980, è stata disposta la sospensione della consegna agli aventi diritto degli alloggi, già assegnati o in via di assegnazione, realizzati dagli istituti autonomi per le case popolari con il concorso o il contributo dello Stato o della regione;

che con la medesima ordinanza, all'art. 3, è stato stabilito che gli alloggi dovevano essere assegnati in uso temporaneo e gratuito ai senzatetto degli anzidetti territori;

che ai sensi delle citate disposizioni sono stati effettivamente assegnati in uso temporaneo e gratuito alloggi degli istituti autonomi case popolari ai senzatetto;

che l'istituto autonomo case popolari per gli alloggi che entrano in reddito determina il cosiddetto «canone sociale», ai sensi dell'art. 22, legge 8 agosto 1977, n. 513, che si compone della quota «A» (aliquota di ammortamento da versare al C.E.R.), della quota «B» (aliquota per amministrazione) e della quota «C» (aliquota per manutenzione) (ex art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035);

che, allo stato, per gli alloggi assegnati temporaneamente ai terremotati l'istituto autonomo case popolari non percepisce alcun reddito, per cui le anzidette quote gravano sul bilancio dell'ente, il quale si trova, così, ad essere eccessivamente onerato;

che appare, quindi, opportuno alleviare l'onere che grava sull'istituto autonomo case popolari facendo contribuire a tali spese gli stessi assegnatari;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga alle vigenti disposizioni;

Dispone:

Gli assegnatari di alloggi dell'istituto autonomo case popolari ai sensi dell'ordinanza n. 85 del 12 gennaio 1981, a decorrere dal 1° giugno 1981 dovranno corrispondere al competente istituto autonomo case popolari il canone sociale di cui all'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, fermo restando il carattere contingente e temporaneo delle assegnazioni.

Napoli, addì 8 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3072)

ORDINANZA 14 maggio 1981, n. **247**.

Priorità a coloro che hanno sgomberati alloggi danneggiati dal sisma per la locazione di unità immobiliari disponibili.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 4-*quater* della legge 31 marzo 1979, n. 93, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, con il quale è stato stabilito che gli enti previdenziali, le società e gli enti assicurativi che sono tenuti per legge, per statuto o per disposizione dell'autorità di vigilanza, ad effettuare investimenti immobiliari, debbono, nella locazione delle unità immobiliari disponibili, dare priorità a coloro che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio degli immobili locati, indicati nei numeri 1) e 2) dell'art. 2 della legge stessa:

Considerato che nelle regioni Campania e Basilicata, e nei comuni terremotati della provincia di Foggia, per effetto del sisma del novembre 1980, sono crollati numerosi edifici adibiti a civili abitazioni, mentre altri sono stati sgomberati dagli occupanti per i dissesti subiti, per cui si rende urgente e necessario porre in atto ogni iniziativa che consenta di assicurare ai nuclei familiari rimasti senza tetto idoneo alloggiamento;

Ritenuto che nelle regioni predette, possa disporsi la deroga alla normativa dianzi citata nel senso che la priorità della locazione degli alloggi in parola, deve essere data ai terremotati che ne facciano richiesta e che dimostrino di aver sgomberati gli alloggi danneggiati per effetto del sisma;

Avvalendosi dei poteri eccezionali di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed in deroga ad ogni diversa disposizione in materia vigente;

Ordina:

Nelle regioni Campania e Basilicata, e nei comuni terremotati della provincia di Foggia, in deroga al terzo comma dell'articolo 4-*quater* della legge 31 marzo 1979, n. 93, gli enti e le società indicate in premessa, nella locazione delle unità immobiliari disponibili, devono dare priorità a coloro che ne facciano richiesta e che dimostrino di aver sgomberati gli alloggi danneggiati per effetto del sisma.

Napoli, addì 14 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3335)

ORDINANZA 8 maggio 1981, n. 248.

Autorizzazione al presidente della giunta regionale della Basilicata ad esercitare i poteri propri delle unità sanitarie locali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Premesso che, con ordinanza n. 69 in data 29 dicembre 1980 sono state previste le procedure e predisposte le strutture in vista della sollecita attuazione del piano di reinsediamento delle popolazioni terremotate nelle aree compromesse dai fenomeni sismici del 23 novembre 1980;

Considerato che, nell'ottica generale di detta ordinanza, si inseriscono, avuto riguardo anche al primo programma di intervento nelle zone del cosiddetto « cratere », gli interventi attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica;

Considerato, altresì, che nella regione Basilicata le unità sanitarie locali hanno assunto, a far tempo dal 16 marzo 1981, l'esercizio delle funzioni di loro spettanza, ivi comprese la igiene e la sanità pubblica, essendo già stati delimitati i loro ambiti territoriali, a norma dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

che detti organismi, secondo quanto riferito dal presidente della giunta regionale, incontrano nell'attuale delicata fase di avvio non lievi difficoltà (sopratutto per quanto attiene l'aspetto organizzativo-funzionale) che ne limitano la sfera di azione, talchè la loro reale capacità operativa risulta notevolmente ridotta;

che non potendo compiutamente dispiegarsi detta sfera di azione, ne risulta pregiudicata l'attuazione degli interventi nelle zone terremotate che, specie con l'approssimarsi della stagione estiva, non possono essere ulteriormente differiti;

che le obiettive difficoltà incontrate dalle USL non consentono di attivare il piano sanitario, esaminato dalla commissione speciale per le zone terremotate, costituita presso il consiglio sanitario nazionale, predisposto dalla regione Basilicata per fronteggiare la cosiddetta fase intermedia, tra il periodo della emergenza sanitaria e la normalizzazione della vita sociale nelle zone terremotate;

Ritenuto, anche con riferimento alle misure previste da detto piano, di dover assicurare il pieno e compiuto dispiegarsi dell'azione sanitaria, ponendo fin da ora detta regione, in considerazione della sua specifica competenza istituzionale, in grado di operare con efficacia secondo le necessità specificate per la sorveglianza epidemiologica, le attività di profilassi e di prevenzione, i controlli ambientali, la sorveglianza sugli alimenti e la sanità animale;

che a tal fine il presidente della giunta regionale della Basilicata, anche attraverso gli assessori che riterrà di delegare, debba essere munito dei particolari poteri necessari, utilizzando le disponibilità finanziarie del fondo sanitario regionale, le disponibilità del bilancio corrente e dei residui regionali, e ricorrendo a questo commissariato per un eventuale contributo solo in caso di insufficienza delle citate risorse;

Con i poteri straordinari conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

1) Il presidente della giunta regionale della Basilicata, o l'assessore da lui delegato, può esercitare i poteri in materia, che la vigente legislazione riserva alle unità sanitarie locali, al fine di assicurare la tutela della salute delle popolazioni terremotate.

Egli può adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure nel campo igienico-sanitario, in premessa indicate, disponendo all'occorrenza la sostituzione di altri organi alle unità sanitarie locali; egli in tale campo d'azione, curerà di dare attuazione alle misure previste dal già citato piano e, più particolarmente di assicurare quanto occorra relativamente:

a) alla sorveglianza epidemiologica;

b) alla attività di profilassi e di prevenzione;

c) ai controlli ambientali;

d) alla sorveglianza sugli alimenti;

e) alla sanità animale.

2) Per l'attuazione di quanto previsto al precedente punto il presidente della giunta regionale della Basilicata adotta ogni altro provvedimento necessario, impegnando le risorse finanziarie come in premessa indicato.

La presente ordinanza, che ha effetto immediato, avrà efficacia fino al 30 giugno 1981.

Napoli, addì 8 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3073)

ORDINANZA 11 maggio 1981, n. 250.

Proroga al 30 maggio 1981 per i comuni della Campania e Basilicata dei termini di cui al quinto comma dell'art. 30 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Premesso:

che con decreto ministeriale 7 marzo 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 20 marzo 1981 sono state dichiarate sismiche, per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le zone di numerosi comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia;

che il quinto comma dell'art. 30 della citata legge numero 64/74 prevede che: « Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, chiunque abbia in corso una costruzione dovrà farne denuncia all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile... » e che il sesto comma del medesimo articolo statuisce che: « L'ufficio »... « entro trenta giorni dalla ricezione della denunzia » ... « rilascia apposito certificato al denunziante » « specificando, eventualmente, la massima quota che l'edificio può raggiungere »;

che l'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania, con fono n. 11829, in data 30 aprile 1981, ha rappresentato che ai lavori in corso sono anche interessati sia cittadini residenti in zone rurali, sia emigrati, per i quali non è possibile la tempestiva conoscenza delle anzidette disposizioni, per cui è molto probabile che essi incorreranno nelle sanzioni previste dalla stessa legge n. 64/74;

che, con il medesimo fono, detto assessorato ha fatto presente che è, comunque, pervenuto un elevato numero di denunzie e che gli uffici del genio civile, il cui personale è largamente impegnato negli ulteriori adempimenti connessi al sisma del 23 novembre 1980, non potranno rispettare il termine di cui al sesto comma predetto;

che il citato assessorato ha, pertanto, rappresentato la necessità che siano prorogati i termini di cui al quinto e sesto comma dell'art. 30 della legge n. 64/74;

Ritenuto che le ragioni addotte siano fondate e che, pertanto, la richiesta sia meritevole di accoglimento, in quanto l'applicazione delle sanzioni di cui al citato titolo 3° della legge comporterebbe la sospensione dei lavori in corso, a prescindere dal loro avanzamento, con conseguente aggravamento della già precaria situazione occupazionale, nonchè inevitabile ritardo nella ultimazione di edifici in corso di costruzione, con evidenti riflessi negativi sulla disponibilità di abitazioni;

Sentito il parere favorevole espresso dalla regione Basilicata;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;

Visto il decreto-legge 7 marzo 1981;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni disposizione vigente;

Dispone:

Nelle zone sismiche di nuova classificazione, di cui al decreto ministeriale 7 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1981, relativamente ai comuni delle regioni Campania e Basilicata, i termini di cui al quinto comma, dell'art. 30 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono prorogati al 30 maggio 1981.

I termini di cui al sesto comma dell'anzidetto art. 30 della stessa legge sono prorogati al 25 giugno 1981.

Napoli, addì 11 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3074)

ORDINANZA 12 maggio 1981, n. 252.

Applicazione degli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1972 ai contratti di appalto e compravendita volti al raggiungimento delle finalità di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 874.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Ritenuta la necessità di adottare opportune iniziative dirette ad assicurare la conservazione dei contratti di appalto o di compravendita posta in essere per il sollecito raggiungimento delle finalità previste dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Considerato che alla definizione del prezzo corrisposto si perviene, a seguito dell'acquisizione del parere degli organi consultivi istituiti in seno al commissariato straordinario, in epoca successiva alle pattuizioni stabilite dalle amministrazioni locali concessionarie o delegate;

Ritenuto che, per tali fini, possa disporsi l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1972;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1972;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Ai contratti di appalto o di compravendita comunque posti in essere per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1972, citato in premessa.

L'anticipazione del 50 per cento del prezzo contrattuale prevista dal citato art. 1, se richiesta, deve essere erogata, quando trattasi di lavori e non di fornitura, per il 30 per cento prima dell'inizio dei lavori e per il restante 20 per cento, dopo quindici giorni dall'inizio ed a prosecuzione ininterrotta degli stessi, sulla base di attestazione del direttore dei lavori apposta in calce all'istanza dell'impresa.

Napoli, addì 12 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3075)

ORDINANZA 15 maggio 1981, n. **253.**

Pubblicizzazione donazioni ed interventi vari a favore delle popolazioni colpite dal sisma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Considerato che, nello slancio di generosità a favore delle popolazioni colpite dai noti eventi sismici del novembre 1980, sono state effettuate donazioni da enti pubblici o da privati, sia nazionali che esteri;

che, al fine di fronteggiare le esigenze di dette popolazioni, numerose iniziative sono state intraprese sia dalle amministrazioni civiche interessate sia da questo commissariato;

che taluni interventi sono stati effettuati gratuitamente da gruppi tecnici pubblici o privati spontaneamente recatisi sul posto;

che molti comuni hanno ottenuto il distacco per vari periodi di elementi tecnici ed amministrativi provenienti da amministrazioni pubbliche o da aziende private;

Ritenuto che è doveroso portare a conoscenza delle popolazioni tutte le notizie attinenti a quanto precede;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed in virtù degli straordinari poteri conferitigli anche in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

I signori sindaci dei comuni delle regioni Campania e Basilicata e dei comuni della provincia di Foggia, interessati dai recenti fenomeni sismici, compileranno:

un elenco delle donazioni ricevute da enti pubblici o da privati, sia nazionali che esteri, attuando quanto prescritto con circolare n. 1084/ASS, in data 28 marzo 1981;

un elenco del personale di cui in premessa, distaccato presso gli uffici o servizi comunali.

Detti elenchi ed i rispettivi periodici aggiornamenti saranno resi pubblici, mediante affissione dall'albo pretorio e divulgazione nell'ambito delle famiglie sistemate in insediamenti provvisori.

Analoga pubblicità dovrà essere data:

a tutte le iniziative intraprese, comunque svolte o avviate a favore delle popolazioni colpite dal sisma, da questo commissariato o dalle amministrazioni comunali con l'impiego di fondi comunali o commissariali o utilizzando materialmente fondi donati;

a tutti gli interventi « gratuiti o facilitati » effettuati, fin dal primo momento, da parte di enti pubblici, organizzazioni private, unità o gruppi volontari nelle operazioni o nei servizi di soccorso alle popolazioni (rimozione macerie; demolizioni di edifici pericolanti; ripristino di edifici e servizi pubblici comprese strade, segnaletica; installazione di ricoveri per persone o bestiame, ecc.).

I signori sindaci, nel dare notizia di quanto precede, dovranno informare la cittadinanza che i relativi atti sono stati depositati nella segreteria comunale e che di essi i cittadini possono avere notizie e delucidazioni, nella casa comunale, a cura del segretario comunale o di un incaricato in giorni ed ore che detti sindaci dovranno rendere pure di pubblico dominio.

I signori prefetti delle province interessate sono incaricati di vigilare per assicurare la corretta esecuzione della presente ordinanza.

Napoli, addì 15 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3076)

ORDINANZA 14 maggio 1981, n. **260.**

Termine presentazione offerte fornitura alloggi prefabbricati leggeri per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Premesso che si è reso necessario effettuare ampia ricerca di mercato per la fornitura dei prefabbricati leggeri a pannelli smontabili o monoblocco, occorrenti per il reinsediamento delle popolazioni nelle aree colpite dai recenti fenomeni sismici;

che risultano ormai acquisiti dall'ufficio di questo commissariato elementi ampiamente sufficienti, relativi a tipologia e quantitativi di detti alloggi;

che peraltro i tempi tecnici, previsti per l'avvio della realizzazione del programma di installazione degli alloggi in premessa, non consentono di valutare nuove offerte per le quali occorre, pertanto, fissare un termine tassativo;

Con i poteri che gli derivano dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Dispone:

Le nuove offerte di fornitura di alloggi prefabbricati leggeri in pannelli smontabili o monoblocco, da utilizzare per il reinsediamento delle popolazioni nelle aree colpite dai recenti fenomeni sismici, saranno prese in considerazione e sottoposte alla consueta istruttoria per la valutazione tecnica ed economica, purchè pervenute agli uffici di questo commissariato entro il 23 maggio 1981.

La presente disposizione sarà pubblicizzata a mezzo stampa ed analogamente sarà data notizia di eventuali nuove esigenze che dovessero emergere in prosieguo.

Napoli, addì 14 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3077)

ORDINANZA 15 maggio 1981, n. **261.**

Deroga alla vigente normativa sull'orario di lavoro per i lavori necessari al reinsediamento delle popolazioni sinistrate.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Considerata l'assoluta urgenza di accelerare al massimo la esecuzione di tutti i lavori per la riattazione di edifici di cui all'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive nonchè di quelli di urbanizzazione per l'installazione di prefabbricati leggeri anche se monoblocco, in vista dell'impellente reinsediamento delle popolazioni sinistrate;

Ravvisata la necessità di imporre alle imprese l'obbligo dell'esecuzione dei lavori senza l'osservanza della vigente normativa sull'orario di lavoro, prevista dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di categoria;

Ritenuta l'opportunità di determinare le modalità di documentazione dei conseguenti maggiori oneri a carico delle imprese;

Con i poteri conferitigli dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive modificazioni;

Dispone:

1. — Alle imprese interessate, in deroga alla vigente normativa sull'orario di lavoro, è imposto l'obbligo dell'esecuzione dei lavori in premessa anche nei giorni festivi ed in ore straordinarie eccedenti i limiti consentiti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili in vigore dal 1° luglio 1979, senza la prescritta autorizzazione dell'ispettorato provinciale del lavoro o di altri organi competenti.

2. — I maggiori oneri derivanti dalla differenza dei costi delle paghe della mano d'opera fra lavoro straordinario e festivo, calcolato con i criteri di cui al cennato contratto, e quello ordinario, desunto dalla tabella dell'Associazione costruttori edili della provincia di Napoli, riferiti all'epoca dell'effettiva prestazione di mano d'opera, maggiorati del 12 per cento per spese generali e del 10 per cento per utile dell'impresa, saranno inseriti in contabilità previa presentazione dei relativi documenti corredati dei prospetti di paga quietanzati dai lavoratori dipendenti, asseverati dalle imprese per conformità ai libri paga.

L'eventuale ribasso contrattuale sarà applicato soltanto sulla maggiorazione del 10 per cento per utile dell'impresa.

Napoli, addì 15 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3078)

ORDINANZA 15 maggio 1981, n. **262**.

Energizzazione elettrica di aree per l'insediamento di prefabbricati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Ritenuto che in occasione dell'allestimento dei terreni prescelti per la installazione di prefabbricati leggeri a pannelli componibili o monoblocco, è fondamentale, ai fini della sollecita esecuzione dei lavori, il coordinamento degli interventi su dette aree con quelli occorrenti all'esterno, ai fini dei collegamenti ai servizi primari, tra i quali gli allacciamenti alle reti elettrica, idrica, fognaria ed ai centri di depurazione delle acque luride e dei liquami;

che per quanto concerne i collegamenti dell'energia elettrica sono state già raggiunte intese con gli organi competenti dell'ENEL, compartimento di Napoli, dai quali si è avuta anche in questa occasione, la massima disponibilità e la piena collaborazione;

Ritenuto che, pertanto, bisogna precisare gli indirizzi da seguire anche sulla base delle intese raggiunte;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Dispone:

L'ENEL attraverso il compartimento di Napoli, i distretti per la Campania e la Basilicata, le zone nell'ambito delle province di dette regioni e della provincia di Foggia è tenuto a progettare ed eseguire con procedure della massima urgenza i lavori di adduzione dell'energia elettrica in quantitativi adeguati alle esigenze, nelle aree in premessa indicate, e di installazione di attrezzature e strutture tecniche e di quanto occorra per l'energizzazione, col rispetto delle norme di sicurezza, delle aree medesime.

A tal fine, l'ENEL è tenuto a mantenere costanti collegamenti, a livello adeguato alle decisioni da assumere tempestivamente, con gli uffici speciali di questo commissariato per il reinsediamento della popolazione aventi sede uno a Napoli, via Acton, 1, e l'altro a Potenza, presso quel provveditorato regionale alle opere pubbliche, per quel che concerne gli insediamenti di prefabbricati a pannelli componibili.

Detti uffici dell'ENEL mediante i contatti di cui sopra, avranno cura di prendere cognizione diretta delle esigenze da affrontare presso ciascuna delle aree da energizzare al fine di poter realizzare, con sollecitudine, ed, in ogni caso, prima che l'installazione dei prefabbricati venga definita, tutti i lavori di propria competenza, facendo conoscere il relativo importo ai suddetti uffici commissariali per l'adesione «a posteriori».

Analoga procedura, che, peraltro, è già in corso, va curata con riferimento, però alle specifiche intese raggiunte circa l'assunzione degli oneri conseguenti, per quel che concerne l'energizzazione delle aree destinate all'installazione delle case monoblocco.

La presente ordinanza ha effetto immediato e verrà notificata all'ENEL ed ai citati uffici speciali commissariali, nonchè agli uffici e comuni interessati all'installazione delle case monoblocco.

Napoli, addì 15 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3079)

ORDINANZA 15 maggio 1981, n. **263**.

Incarico alla Casmez per la progettazione ed esecuzione della rete idrica e fognaria per le esigenze dell'insediamento dei prefabbricati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Ritenuto che in occasione dell'allestimento dei terreni prescelti per la installazione di prefabbricati leggeri a pannelli componibili o monoblocco, è fondamentale, per la più sollecita esecuzione dei lavori, il coordinamento degli interventi su dette aree con quelli occorrenti all'esterno, ai fini dei collegamenti ai servizi primari, tra i quali gli allacciamenti alle reti elettrica, idrica, fognaria ed ai centri di depurazione delle acque luride e dei liquami;

che per quanto concerne gli allacciamenti alle reti idrica, fognaria ed ai centri di depurazione delle acque luride e dei liquami, si rende necessario fare riferimento all'incarico conferito *con ordinanza n. 17 in data 3 dicembre 1980* alla Cassa per il Mezzogiorno in virtù delle specifiche sue competenze tecniche ed organizzative, apportando tuttavia le opportune puntualizzazioni in relazione alla fase attuale degli interventi;

che sull'argomento sono intercorsi anche recenti contatti con gli uffici centrali di detta Cassa;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Dispone:

La Cassa per il Mezzogiorno, con riferimento all'incarico conferitole con la già citata ordinanza n. 17 in data 3 dicembre 1980, è tenuta a progettare ed eseguire, con procedure della massima urgenza i lavori di adduzione e ove occorrente di

potenziamento della rete idrica, di quella fognaria e di smaltimento e depurazione delle acque luride e dei liquami, per le esigenze degli insediamenti di prefabbricati sulle aree prescelte ed urbanizzate per il reinsediamento delle popolazioni nelle regioni Basilicata e Campania e nella provincia di Foggia.

A tal fine, la Cassa per il Mezzogiorno, è tenuta a mantenere costanti collegamenti, a livello adeguato alle decisioni da assumere tempestivamente, con gli uffici speciali di questo commissariato per il reinsediamento della popolazione aventi sede uno a Napoli, via Acton, 1, e l'altro a Potenza, presso quel provveditorato regionale alle opere pubbliche, per quel che concerne gli insediamenti di prefabbricati a pannelli componibili.

Detti uffici della Casmez mediante i contatti di cui sopra, avranno cura di prendere cognizione diretta delle esigenze da affrontare presso ciascuna delle aree da collegare, al fine di poter realizzare, con sollecitudine, ed, in ogni caso, prima che l'installazione dei prefabbricati venga definita, tutti i lavori di propria competenza.

La stessa procedura, la Casmez è tenuta ad osservare per le eventuali analoghe esigenze che si dovessero avvertire relativamente alle aree utilizzate per l'installazione di case mobili-monoblocco.

La Cassa per il Mezzogiorno, per l'esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza, è autorizzata ad assumere i necessari impegni finanziari sulla propria dotazione di legge, salvo eventuali successive intese per il reintegro di quella somma che non risultasse possibile imputare su detti fondi.

La presente ordinanza ha effetto immediato e verrà notificata alla Cassa per il Mezzogiorno, ai citati uffici speciali commissariali, nonchè agli uffici e comuni interessati.

Napoli, addì 15 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3080)

ORDINANZA 16 maggio 1981, n. **264**.

Corresponsione di rate di acconto alle imprese esecutrici di opere di urbanizzazione ed alle ditte venditrici di alloggi prefabbricati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Vista la propria ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69;

Visto l'art. 8 dello schema di convenzione tra comuni concessionari e commissario straordinario, approvato con ordinanza 9 gennaio 1981, nel quale è previsto che il prezzo della concessione sia corrisposto dopo l'approvazione del certificato di collaudo, salvo la corresponsione di acconti nel corso di esecuzione, in misura pari a quella convenuta dal sindaco con l'appaltatore nel contratto e nel capitolato speciale d'appalto;

Considerata la necessità di assicurare la massima possibile celerità da parte dei comuni concessionari, nella corresponsione delle rate di acconto dovute alle imprese esecutrici delle opere di urbanizzazione ed alle ditte venditrici degli alloggi prefabbricati;

Ritenuto che a tale scopo sia opportuno provvedere preventivamente i comuni nei mezzi finanziari necessari al pagamento delle rate di acconto e della eventuale anticipazione;

Dispone:

Art. 1.

Dopo il perfezionamento della concessione sarà disposto, con apposito provvedimento, il versamento in favore dei comuni concessionari di un importo pari all'ammontare del prezzo dei contratti stipulati dai comuni per l'acquisto degli alloggi prefabbricati e per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e delle somme per spese generali e tecniche.

Art. 2.

I comuni procederanno al pagamento delle rate di acconto alle imprese appaltatrici delle opere di urbanizzazione ed alle ditte venditrici degli alloggi previo visto dei relativi certificati di pagamento da parte dell'ufficio speciale regionale competente.

Art. 3.

I comuni procederanno al pagamento della rata di saldo dopo intervenuta l'approvazione dei collaudi, salvo il disposto dell'art. 22 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Napoli, addì 16 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3081)

ORDINANZA 16 maggio 1981, n. **270**.

Gruppi tecnici per l'esame delle perizie su lavori di urbanizzazione di aree prescelte dai comuni per installazione prefabbricati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Viste le ordinanze numeri 158 e 214, rispettivamente del 15 marzo 1981 e 18 aprile 1981, con le quali sono state definite le procedure per le verifiche tecniche amministrative attinenti ai lavori eseguiti dai comuni delle regioni Basilicata e Campania, per fronteggiare esigenze di somma urgenza;

Ritenuto:

che pervengono, per l'esame tecnico-economico e la conseguente liquidazione delle relative spese, perizie di lavori, già eseguiti, per l'urbanizzazione delle aree prescelte dai comuni per la installazione di prefabbricati donati per uso alloggiativo e per vari usi sociali, riconducibili al piano di reinsediamento delle popolazioni;

che, per l'esame di tali atti, anche a parere del comitato tecnico consultivo, appare opportuno osservare le procedure previste dalle citate ordinanze numeri 158 e 214;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Le perizie relative ai lavori, già eseguiti, per l'urbanizzazione delle aree prescelte dai comuni per l'installazione di prefabbricati donati per uso alloggiativo e per vari usi sociali, riconducibili al piano di reinsediamento delle popolazioni, sono demandate all'esame tecnico amministrativo dei gruppi tecnici istituiti, presso ciascuna prefettura delle zone interessate dal sisma, con le ordinanze citate in premessa.

Napoli, addì 16 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3082)

ORDINANZA 18 maggio 1981, n. **274**.

Congedo ordinario per l'anno 1980 non fruito entro il 30 giugno 1981 dal personale civile e militare impegnato nelle zone colpite dal sisma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Premesso che, al fine fronteggiare le esigenze emerse a seguito del sisma del novembre 1980 e prestare soccorso alle popolazioni terremotate, personale della Pubblica Amministrazione, civile e militare, è stato impiegato nelle zone terremotate;

che i pubblici dipendenti possono fruire, ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del congedo ordinario nell'anno solare o, per comprovate esigenze di servizio, entro il 1° semestre dell'anno successivo;

Ritenuto che è stato rappresentato che parte del predetto personale non ha potuto godere dell'intero periodo di ferie relative all'anno 1980 entro il 31 dicembre 1980, in quanto impegnato nelle operazioni di soccorso anzidette;

che detto personale continua a prestare la propria opera nelle zone terremotate, per cui è prevedibile che non possa fruire compiutamente del predetto periodo di congedo entro il 30 giugno 1981, se non creando grave disservizio per gli uffici presso cui è impegnato nei servizi straordinari in corso;

che al fine di ovviare a quest'ultimo inconveniente e nel contempo di garantire ai predetti dipendenti di esercitare comunque il proprio diritto di godere delle ferie, si rende necessario che gli stessi vengano autorizzati a fruirne anche dopo il 30 giugno 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874 e ritenendo di avvalersi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Il personale civile e militare tutt'ora impiegato nelle zone colpite dal sisma del novembre 1980 per l'attuazione dei particolari interventi conseguenti alla dichiarazione di pubblica calamità ed inerenti ai compiti del commissariato straordinario, che non abbia goduto del periodo di congedo ordinario in tutto o in parte, relativo all'anno 1980 entro il 31 dicembre 1980 e non possa comunque goderlo entro il 30 giugno 1981, può usufruirlo entro il 31 dicembre 1981.

Napoli, addì 18 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3083)

ORDINANZA 18 maggio 1981, n. **275**.

Termine per la presentazione delle istanze intese ad ottenere il contributo per la perdita di vestiario, mobilio, suppellettili.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la propria precedente circolare n. 630, in data 25 dicembre 1980, con la quale sono stati fissati i criteri per la concessione del contributo fino a L. 3.000.000, per ciascun nucleo familiare, previsto dall'art. 2, lettera *d*), della legge n. 874/80 in favore delle famiglie che a causa del sisma abbiano perduto vestiario, mobilio, suppellettili, ecc.;

Considerato che nella circolare in questione non è stato indicato alcun termine entro il quale i nuclei familiari beneficiari devono produrre documentata istanza al fine di ottenere il predetto contributo;

Ritenuto che si rende necessario stabilire una data oltre la quale le richieste di che trattasi non sono più suscettibili di accoglimento;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Decreta:

Il termine ultimo per la presentazione, da parte degli aventi diritto, delle istanze intese ad ottenere il contributo, a fondo perduto, per la perdita di vestiario, mobilio, suppellettili ecc., previsto dall'art. 2, lettera *d*), della legge 22 dicembre 1980, n. 874, è fissato al 31 maggio 1981. Le relative istanze, pervenute ai sindaci competenti alla concessione del contributo in argomento oltre la predetta data, devono essere respinte.

Napoli, addì 18 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3336)

ORDINANZA 18 maggio 1981, n. **276**.

Assunzione a carico dei fondi del commissariato della spesa per l'installazione di prefabbricati donati e per l'urbanizzazione delle aree di impianto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernente gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;

Considerato che, al fine di provvedere al ricovero delle popolazioni terremotate della Basilicata e della Campania, è stato affidato ai comuni il compito di procedere alla realizzazione di insediamenti abitativi provvisori mediante la installazione di prefabbricati mobili e nel contempo di provvedere alla urbanizzazione delle relative aree di impianto ponendo a carico di questo commissariato i relativi oneri;

Considerato che da parte di Governi, associazioni e privati di Paesi esteri nonchè da parte di enti ed associazioni nazionali, in favore delle popolazioni terremotate, sono pervenute numerose donazioni di prefabbricati per usi abitativi, scolastici ed altri usi;

Ritenuto che occorre provvedere all'installazione di tali prefabbricati e al finanziamento delle spese di urbanizzazione delle relative aree di impianto, quando queste siano ubicate al di fuori degli insediamenti abitativi provvisori sopra indicati;

Ritenuto che per la esecuzione di dette opere appare opportuno incaricare i comuni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

La spesa per l'installazione dei prefabbricati donati alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e per l'urbanizzazione delle relative aree di impianto, quando queste siano ubicate al di fuori degli insediamenti abitativi provvisori, è assunta a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

I comuni delle regioni della Basilicata e della Campania sono incaricati di provvedere all'esecuzione delle relative opere secondo le prescrizioni tecniche e le procedure stabilite con ordinanza n. 159 in data 14 marzo 1981. Le somme necessarie saranno accreditate ai comuni per il tramite delle competenti prefetture.

Alla determinazione della spesa effettiva sarà provveduto sulla base della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Napoli, addì 18 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3337)

ORDINANZA 24 maggio 1981, n. **281.**

Obbligo di ricorrere a due turni lavorativi per le imprese interessate a lavori di urbanizzazione di aree destinate all'installazione di prefabbricati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Considerato che con ordinanza n. 261, in data 15 maggio 1981, al fine di accelerare l'esecuzione di tutti i lavori di riattazione di edifici, di cui all'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di quelli di urbanizzazione per l'installazione di prefabbricati leggeri, anche se monoblocco, in vista dell'impellente reinsediamento delle popolazioni sinistrate, è stato imposto l'obbligo alle imprese interessate di eseguire detti lavori nei giorni festivi ed in ore straordinarie eccedenti i limiti posti dalla legge e dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli edili;

che, nonostante quanto disposto con detta ordinanza, è presumibile che non si riescano a completare in tempo utile i lavori di urbanizzazione delle aree destinate alla installazione dei prefabbricati necessari per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate;

che una ulteriore accelerazione dei lavori potrebbe ottenersi facendo ricorso a due turni di lavoro da effettuarsi nell'arco della giornata;

che l'adozione di siffatto accorgimento, oltre a detta finalità, favorirebbe anche l'avviamento a lavoro dei numerosi disoccupati esistenti nelle zone terremotate, con probabile minore onere per le imprese interessate;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

1) Fermo restando quanto disposto con ordinanza n. 261, in data 15 maggio 1981, le imprese interessate ai lavori di urbanizzazione delle aree, incluse nelle zone colpite dal sisma, destinate alla installazione dei prefabbricati necessari per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate, al fine di eseguire i lavori con ritmo più serrato:

a) nella città e provincia di Napoli, devono ricorrere a due turni lavorativi nell'arco della giornata;

b) nelle altre zone terremotate ricorreranno, ove risulti più efficace rispetto a quanto disposto con la citata ordinanza n. 261, a due turni lavorativi nell'arco della giornata.

2) All'eventuale ulteriore fabbisogno di personale si dovrà sopperire mediante assunzioni da effettuarsi tramite i competenti Uffici comunali di collocamento.

3) Gli eventuali maggiori oneri e quelli derivanti da prestazioni lavorative effettuate in ore notturne saranno assunti a carico di questo commissariato, previa esibizione della documentazione di rito da parte delle imprese.

4) Gli ispettorati provinciali del lavoro e della massima occupazione, nonchè tutti gli altri uffici competenti, sono incaricati di vigilare circa l'ottemperanza della presente ordinanza e di promuovere, in caso di sua violazione, l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Napoli, addì 24 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3338)

ORDINANZA 25 maggio 1981, n. **284.**

Proroga al 30 giugno 1981 della delega al presidente della giunta regionale della Campania in materia di agricoltura.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la propria ordinanza n. 55 in data 18 dicembre 1980 con la quale sono state delegate al presidente della giunta regionale della Campania le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, con riferimento ai soli provvedimenti urgenti in agricoltura nonchè agli interventi di cui al successivo art. 2, lettera *e*);

Viste le successive ordinanze n. 173 in data 26 marzo 1981 e n. 232 in data 30 aprile 1981 con le quali il termine di scadenza della delega suddetta è stato prorogato rispettivamente fino al 30 aprile 1981 ed al 31 maggio 1981;

Considerato che l'attività dell'amministrazione regionale è tuttora in fase di svolgimento e che per la completa attuazione degli interventi è opportuno disporre una ulteriore proroga;

Sentita la regione interessata;

Dispone:

Il termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 55 in data 18 dicembre 1980 è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1981.

Per l'espletamento dell'attività delegata viene accreditata alla regione Campania l'ulteriore somma di L. 10.000.000.000 (dieci miliardi), che sarà versata al Banco di Napoli, tesoriere dell'Ente, previo rilascio della bolletta di incasso.

Il presidente della giunta regionale della Campania produrrà entro il 31 luglio p.v. documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento dell'eventuale eccedenza della somma di L. 40.000.000.000 (quaranta miliardi), complessivamente accreditata, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli, nella contabilità speciale attivata ai sensi della legge del 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, addì 25 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3339)

ORDINANZA 25 maggio 1981, n. 285.

Estensione della disciplina di cui al decreto ministeriale 18 settembre 1975 ai titolari di esercizi di minuta vendita di armi e munizioni delle zone terremotate.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 e premesso che ai sensi dell'art. 1 della citata legge di conversione il commissario straordinario del Governo assume ogni iniziativa ed adotta, tra l'altro, anche in deroga alle norme vigenti, con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario per la ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980;

Considerato che numerosi esercizi di vendita di armi e munizioni della Campania e della Basilicata, i cui negozi sono stati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980, non hanno potuto più riprendere la loro attività commerciale non riuscendo a reperire locali, le cui strutture murarie possano essere modificate e rese conformi alle prescrizioni stabilite dall'art. 2 del decreto ministeriale 18 ottobre 1973 per i locali di vendita e deposito di materie esplosive;

Considerato che le norme di cui al suddetto decreto ministeriale prevedono, tra l'altro, che i muri perimetrali dell'esercizio siano in mattoni pieni a due teste od in altra struttura muraria di equivalente resistenza, che i solai di copertura e di calpestio siano in cemento armato con soletta armata dello spessore di almeno 7 cm o realizzati con altra struttura resistente al fuoco e di equivalente resistenza meccanica;

Considerato che secondo il successivo decreto ministeriale 18 settembre 1975, può essere concessa deroga alle norme suddette per gli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti della 1ª, 4ª, 5ª categoria già in funzione anteriormente alla promulgazione del decreto ministeriale 18 ottobre 1973, ove gli stessi limitino la propria attività alla vendita di cartucce cariche da caccia e polvere di lancio nei quantitativi previsti, quando essa deroga si palesi indispensabile per la prosecuzione dell'attività commerciale, fatte salve le misure per una efficace tutela della sicurezza pubblica;

Considerato che tale potestà di deroga è comunque subordinata alle condizioni che le strutture verticali ed orizzontali dei locali abbiano una resistenza al fuoco non inferiore a 90 minuti primi e gli infissi di comunicazione con l'interno, ove consentiti, abbiano una resistenza al fuoco non inferiore a 30 minuti;

Ritenuto che in relazione alle cennate difficoltà a reperire nuovi locali rispondenti ai requisiti previsti dal citato decreto ministeriale 18 ottobre 1973 è opportuno estendere, mediante apposito provvedimento, la suindicata disciplina di cui al decreto ministeriale 19 settembre 1975, derogativa delle disposizioni di cui agli alinea 8°, 9° 10° del n. 2 del decreto ministeriale 18 ottobre 1973, ai titolari degli esercizi di minuta vendita di armi che abbiano avuto i negozi distrutti o danneggiati dal sisma, allo scopo di favorire la ripresa della loro normale attività commerciale;

Ritenuto che tale estensione può essere concessa semprechè vengano scrupolosamente osservati i vincoli di cui sopra, fissati dal citato decreto ministeriale 18 settembre 1975 in deroga alle norme di cui agli alinea 8° e 9° del n. 2 del ripetuto decreto ministeriale 18 ottobre 1973;

Considerato invece che non sia consigliabile estendere la deroga anche alle norme di cui all'alinea 10° che sono attuabili in ogni caso, non sussistendo difficoltà nell'intonacare le pareti del locale raccordandole alla pavimentazione ed al soffitto, nell'impiegare serramenti in metallo od in legno ignifugato, e nel munire i locali di vetri infrangibili od altrimenti protetti onde evitare proiezioni di schegge verso l'esterno in caso di scoppio accidentale o di deflagrazione all'interno dei locali stessi;

Ritenuto altresì di dover limitare nel tempo la deroga di cui sopra;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

La disciplina di cui al decreto ministeriale 18 settembre 1975 derogativa delle disposizioni di cui agli alinea 8° e 9° del n. 2 del decreto ministeriale 18 ottobre 1973 è estesa ai titolari degli esercizi di minuta vendita di armi e munizioni delle zone terremotate che abbiano avuto i negozi distrutti o danneggiati dal sisma semprechè siano osservate le prescrizioni fissate dal citato decreto ministeriale 18 settembre 1975.

La deroga di cui sopra è limitata ad un periodo di anni sei a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Napoli, addì 25 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3340)

ORDINANZA 27 maggio 1981, n. 287.

Proroga al 30 settembre 1981 di locazioni e requisizioni conseguenti ad ordinanze commissariali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Viste le proprie ordinanze n. 34 del 9 dicembre 1980, n. 44 dell'11 dicembre 1980, n. 75 del 3 gennaio 1981 e n. 105 del 26 gennaio 1981 con le quali sono stati requisiti o assunti in locazione alloggi nella fascia costiera a nord del centro abitato del comune di Napoli, dal Villaggio Coppola alla Baia Domizia, dalla località Licola del comune di Giugliano al Villaggio Coppola escluso e del comune di Bacoli, utilizzati per una sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del 23 novembre 1980;

Vista la successiva ordinanza n. 219 in data 25 aprile 1981 con la quale è stata disposta la proroga al 30 giugno 1981 di tutti i rapporti giuridici instauratisi in virtù delle preindicate ordinanze;

Considerato che permangono tuttora difficoltà di reperire sufficienti sistemazioni alloggiative alternative e che, pertanto, si rende necessario disporre una ulteriore proroga di mesi tre;

Viste le leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e n. 875 ed in deroga ad ogni norma contraria;

Ordina:

Tutte le locazioni e le requisizioni conseguenti alle ordinanze commissariali in premessa citate, che scadranno il 30 giugno 1981, sono prorogate al 30 settembre 1981.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed affissa all'albo pretorio dei comuni interessati.

L'affissione fa luogo di notifica ai proprietari degli alloggi sopraindicati.

I prefetti delle province di Napoli e Caserta sono incaricati della esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, addì 27 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3341)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(2651081/8) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.